

Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 29-02-2020 la legge **28 febbraio 2020, n. 8** che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge **30 dicembre 2019, n. 162**, recante **disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi**, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

L'art. 3, comma 5, del D.L. n. 162/2019, come modificato in sede di conversione, ha sostituito la **lettera i)**, **art. 1, comma 1122, della legge n. 205/2017** in materia di proroga dei termini per gli adempimenti antincendio per le strutture ricettive.

In particolare, il nuovo testo della lettera i), come modificata dalla legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe, prevede che :

**«i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».**

A seguito della modifica, le scadenze per gli adempimenti antincendio per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto sono dunque prorogate come segue:

SOGGETTI OBBLIGATI	PRESENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA SCIA PARZIALE	COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI
Attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994	<u>30 giugno 2020</u>	<u>31 dicembre 2021</u>
Strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate: nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 <sup>1</sup> ; nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 <sup>2</sup> ; nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017	<u>31 dicembre 2020</u>	<u>30 giugno 2022</u>
Rifugi alpini	Il termine per la presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e dell'istanza di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 151 del 2011 è prorogato al <u>31 dicembre 2020</u>	

<sup>1</sup> Come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018.

<sup>2</sup> Come individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.